

*sensi del D.L. 26/1/1948 n.169, su determinazione 2/8/1950 dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione, stipulava contratti di finanziamento con gli Istituti Bancari, per la gestione della campagna di approvvigionamento dell'olio e di semi oleosi 1950/51, al pari di altre campagne per acquisti di prodotti alimentari essenziali disciplinati dalla L. 22/12/1957 n. 1294; con differenze attive e passive rispettivamente a carico e profitto dello Stato, sulla base di rendiconti da rendersi nella forma del conto giudiziale da sottoporre alla verifica della Corte dei Conti da parte della Amministrazione competente e con stanziamenti di bilancio da autorizzarsi con apposita legge.*

*Ai sensi dell'art. 2 della L.14/1/1994 n. 14, la Corte dei Conti dichiarava, con formale provvedimento, estinto il giudizio sul rendiconto della Federconsorzi, che presentava un credito di quest'ultima verso l'allora Ministero del Tesoro, a titolo di differenze passive di gestione della campagna olearia 1950/51, di 520 mld al 31/12/1996.*

*Al contrario, i rendiconti della gestione Cereali esteri, in assenza di apposita normativa, devono seguire la normale procedura di approvazione con decreto ministeriale sottoposto al controllo della Corte dei Conti che, finora, ha rifiutato la registrazione del rendiconto relativo alla campagna cerealicola, posto sull'assunto della impossibilità per "l'organo di controllo contabile di esprimersi in assenza degli estratti conto originali di supporto al calcolo degli interessi...);*

che, conseguentemente, appare evidente che collegare la definizione delle risultanze della campagna olii e semi oleosi 1950/51 a quelle relative ai cereali esteri è del tutto inaccettabile, in quanto trattasi di due posizioni